



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CRUCIOLI, LOMUTI, RICCARDI, EVANGELISTA,  
D'ANGELO, FENU, GIARRUSSO e LOREFICE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2019**

Modifiche agli articoli 278, 381 e 550 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, con i primi due articoli, si propone di apportare semplici modifiche al codice di procedura penale al fine di consentire alla magistratura di perseguire con maggiore efficacia, effettività ed immediatezza due tipologie di delitti: quelli posti in essere da recidivi e quelli del cosiddetto spaccio di modesta entità.

Si tratta di due profili solo apparentemente sovrapposti ma che invece riguardano due distinte situazioni di criminalità diffusa che comportano notevole allarme sociale e sensazione di impunità.

Con l'articolo 1 si vuole intervenire sull'articolo 278 codice di procedura penale laddove, nello stabilire i criteri per la quantificazione della pena calcolabile ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, esclude la recidiva.

Il testo come oggi risultante è già stato oggetto di modifica ad opera dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1991, n. 133, che aveva eliminato proprio le parole: « della recidiva »; a sua volta tale modifica è stata superata, reinserendo le citate parole, dall'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332.

Si è in effetti in presenza di uno snodo fondamentale per l'applicazione delle misure cautelari.

Il legislatore del 1995 ha ritenuto di reinserire l'esclusione della recidiva dal calcolo della pena per l'applicazione della misura cautelare in ragione di un aumento esponenziale dei detenuti in custodia cautelare. Tuttavia la ricaduta della norma come in vigore dopo il 1995 è ad oggi ulteriormente ampliata dalle modifiche dell'articolo 280 del

codice di procedura penale che, dal 2013, impediscono l'applicazione della misura custodiale per i reati puniti con pena inferiore nel massimo ai cinque anni.

Il risultato della sedimentazione normativa è, ad oggi, tale che soggetti recidivi non possono essere posti in custodia cautelare per gravi delitti come ad esempio il tentato furto o (come si vedrà in seguito) per la cessione di stupefacenti *ex* articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Se l'esclusione può avere significato per i delinquenti primari, ben si comprende come non abbia alcun senso per i recidivi, soggetti che hanno cioè già riportato una condanna in via definitiva e che ciò nonostante hanno deciso di continuare nella via del crimine.

Si noti peraltro che - dal punto di vista squisitamente tecnico - l'esclusione del computo della recidiva nella valutazione della pena non ha senso poiché il delinquente primario può fruire della sospensione condizionale della pena *ex* articolo 163 del codice penale e dunque raramente viene applicata la misura custodiale per reati non gravi, secondo il disposto dell'articolo 275, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale; l'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale prevede espressamente (nell'elencare le esigenze cautelari) che si debba tenere conto della « personalità della persona desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali » (cioè della recidiva) nel valutare il pericolo di reiterazione del reato; l'articolo 381,

comma 4, del codice di procedura penale prevede che l'arresto facoltativo in flagranza possa avvenire unicamente in ragione della pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dunque, ancora una volta, dai suoi precedenti penali e dalla sua recidivanza.

Come si vede, non vi è alcuna ragione per consentire aree di impunità - dovute a stratificazioni normative non sempre correttamente valutate - a coloro che, già condannati in via definitiva, continuano a delinquere.

Con il secondo articolo, invece, ci si propone di colpire i cosiddetti « piccoli spacciatori », attualmente passibili di misure precautelari (arresto in flagranza) ma non della misura cautelare custodiale.

Anche in questo caso deve essere operata una valutazione di ampio respiro.

Il citato comma 5 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel punire il cosiddetto spaccio di lieve entità, non distingue tra droghe pesanti (di cui alla tabella I e III) e leggere (di cui alla tabella II e IV). Tutti gli spacciatori di lieve entità sono dunque puniti con pene nel massimo pari ad anni quattro.

Ad essi, dunque, non è applicabile la misura custodiale poiché, secondo l'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale, tale misura si applica unicamente ai delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

L'effetto è doppiamente paradossale, poiché le pene previste per lo spaccio « normale » delle droghe pesanti giunge addirittura fino a venti anni mentre, lo spaccio di lieve entità, sempre possibile per le droghe pesanti, non consente neppure l'applicazione della misura custodiale. Di tale anomalia sistemica (frutto di continui rimaneggiamenti ad opera sia del legislatore che della Corte costituzionale) hanno preso atto anche due

recenti sentenze della Corte costituzionale (8 marzo 2019, n. 40, e 13 luglio 2017, n. 179) che imporrebbero urgenti modifiche al testo normativo.

Attualmente, dunque, il cosiddetto piccolo spacciatore può delinquere senza temere di subire la custodia cautelare: potrà essere arrestato ma non potrà essere posto in carcere immediatamente.

È proprio da tale opzione (sottolineata anche dall'articolo 380 del codice di procedura penale laddove, al comma 2, lettera *h*), esclude dall'arresto obbligatorio la fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) che deriva l'attuale impunità nell'immediato per i piccoli spacciatori.

Obiettivo del disegno di legge non è aumentare le pene per il piccolo spaccio ma, in attesa di una modifica che consenta di punire in modo differenziato chi spaccia droghe pesanti (come l'eroina o la cocaina) e droghe leggere (come l'*hashish* o la *marijuana*), consentire l'applicazione della custodia in carcere a chi sceglie deliberatamente di violare la legge. Ed infatti si assiste nella quotidianità dei tribunali all'arresto di spacciatori incensurati ma in attesa del processo per altri spacci o anche già condannati ma non con sentenze passate in giudicato (e dunque tecnicamente non recidivi).

È proprio per tale ragione che il presente disegno di legge non si ferma a prevedere il computo della recidiva ai fini del calcolo della pena per l'applicazione delle misure cautelari, ma conferisce alla magistratura l'ulteriore possibilità di valutare la gravità anche del cosiddetto piccolo spaccio ai fini dell'applicazione della misura custodiale.

Approvando il presente disegno di legge sarà possibile per i giudici applicare immediatamente la misura custodiale a soggetti formalmente incensurati ma già reiteratamente colti nell'atto di spacciare *crack* o cocaina o eroina; la durata del processo di

primo grado e l'intervenuta condanna gravata però di appello o di ricorso in cassazione, impediscono infatti di ritenere il soggetto già arrestato tecnicamente recidivo.

L'articolo 2, modifica l'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo nell'elenco delle specifiche ipotesi delittuose, anche il delitto di cessione di stupefacenti di modica entità. In tal modo il richiamo previsto all'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale (udienza di convalida), che consente l'applicazione della custodia cautelare in deroga ai limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280, diverrà estendibile anche al delitto sopra citato.

Anche in questo caso è doveroso notare come il cosiddetto piccolo spacciatore di droghe leggere o il delinquente primario ben difficilmente potrà vedersi applicata la misura custodiale poiché l'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale impedisce l'applicazione di tale misura nel caso in cui il giudice presuma di poter concedere la sospensione condizionale della pena o che la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

Come è agevole notare, anche in questo caso, il tessuto normativo imbriglia eccessivamente la magistratura nel perseguire reati di grave allarme sociale. Le modifiche proposte, lungi dal consentire in modo indiscriminato l'applicazione di misure cautelari privative della libertà personale, intende unicamente consentire un intervento verso i recidivi o coloro che continuano a spacciare pur essendo già stati colti nell'atto di commettere tale delitto.

Infine, con l'articolo 3, si intende sanare una lacuna prodotta a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che, all'articolo 1, comma 1, lettera u), ha innalzato a cinque anni (rispetto ai tre anni pre-

cedentemente previsti) i massimi di pena recati per il delitto di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale. Tale inasprimento sanzionatorio ha escluso il delitto in questione dall'ambito di applicazione dell'articolo 550 del codice di procedura penale, che, al comma 1, prevede un criterio quantitativo ai fini dell'applicabilità. Infatti, l'articolo 550 individua i reati in ordine ai quali si procede con citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, adottando un criterio misto, in parte quantitativo (come testé esposto, al comma 1), in parte qualitativo (per mezzo dell'elenco dei reati disposto al comma 2); prevede, inoltre, implicitamente, la necessità della richiesta di rinvio a giudizio e della successiva udienza preliminare per tutti i reati per i quali non sia espressamente prevista la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero.

Si procede con citazione diretta a giudizio per tutte le contravvenzioni e per tutti i delitti (consumati o tentati) puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria, determinata ai sensi dell'articolo 4 del codice di procedura penale, nonché per i reati nominativamente indicati dall'articolo 550, comma 2, del medesimo codice.

La modifica prevista dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha quindi, in relazione all'aumento di pena, implicitamente escluso, dal comma 1, l'automatica applicabilità al delitto di appropriazione indebita dell'istituto della citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, e l'articolo 3 del presente intervento normativo, quindi, intende porre rimedio a questa dimenticanza aggiungendo all'elenco dei delitti previsti al comma 2 anche quello di appropriazione indebita.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Computo della recidiva agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali)*

1. All'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Non si tiene conto della continuazione e delle circostanze del reato, fatta eccezione della recidiva e della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 5), del codice penale, e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del medesimo codice, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale ».

### Art. 2.

*(Previsione dell'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di cessione di stupefacenti)*

1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *m-sexies*) delitto di cessione di stupefacenti previsto dall'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

Art. 3.

*(Inserimento dell'appropriazione indebita fra i delitti per i quali è possibile procedere con la citazione diretta a giudizio)*

1. All'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale».



€ 1,00